



Titolo

Corte federale d'appello - revocazione e revisione - art. 63 CGS – errore di fatto – riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica

Descrizione

Per consolidata giurisprudenza sia statale che sportiva, in materia di revocazione, l'errore di fatto attiene solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri in realtà gli estremi dell'errore di diritto, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (CFA, Sez. I, n. 6/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 85/2021-2022; CFA, Sez. IV, n. 36/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 85/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 93/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 20/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 64/2023-2024). Un simile principio, del resto, fa corretta eco al costante insegnamento della Corte di Cassazione a proposito di pretesi *errores in iudicando* o *in procedendo* che restano “*estranei al perimetro del rimedio revocatorio*” (Cass. SS.UU., ordinanza n. 8984/2018; anche Cass. Sez. VI, ordinanza n. 11202/2017 a proposito di una mancata notifica ritenuta “questione di diritto” e non “errore percettivo di fatto”).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 43/CFA/2024-2025/C

Presidente

Mazzoni

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 63, comma 1, lett. e) CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0043 CSA del 31 ottobre 2024 (Sig. Fabrizio Arnò-FIGC)